



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 3

IL 8 novembre 2024

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 4 novembre 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 21/10/2024, pervenuto in pari data, prot. n.556, della Highlanders Formigine Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Daniele Cantarelli, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia Romagna, assunto nella riunione del 16 ottobre 2024, Comunicato GSR/UNDER 16/04, pubblicato in data 17/10/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 16, girone 4, ASD Rugby Lions v Highlanders Formigine Rugby ASD, disputata in data 13/10/2024, ha sanzionato il Sig. L.B., giocatore e tesserato dell'associazione reclamante, con la squalifica di due mesi (dal 14/10/2024 al 13/12/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. h), (offese pubblico + Gioc. + Recinto) del Regolamento di Giustizia.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la Highlanders Formigine Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo l'erroneità dello stesso e chiedendone la riforma con la riduzione della sanzione irrogata da due mesi a quattro settimane di squalifica.

A fondamento del dispiegato reclamo l'associazione reclamante ha dedotto che le offese sarebbero state proferite da L. B. solamente a una sola persona del pubblico, la quale in precedenza avrebbe rivolto una frase fortemente offensiva che aveva ad oggetto la madre dello stesso L.B., che era presente sugli spalti, e da cui sarebbe scaturito un acceso diverbio tra la stessa madre di L.B. e la persona del pubblico, che avrebbe causato la reazione di L.B., il quale dal campo ha detto allo sconosciuto le frasi che ne hanno poi determinato l'espulsione.

La stessa reclamante ha precisato che la madre e l'allenatore di L.B. avrebbero in seguito conferito con il direttore di gara, il quale li avrebbe rassicurati che si era reso conto di ciò che era avvenuto in occasione dell'espulsione e che lo avrebbe riportato nel proprio referto.

La Highlanders Formigine Rugby ASD, inoltre, ha lamentato l'eccessività della sanzione inflitta per quanto era effettivamente accaduto e riportato nel referto di gara, evidenziando che la previsione dell'art. 27, lett. h), del Regolamento di Giustizia, commina per la fattispecie *de qua* una sanzione base di tre settimane di squalifica, mentre, pur in assenza di recidiva e di offese rivolte senza alcuna distinzione agli altri giocatori e a tutti coloro che erano presenti alla gara,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sia nel recinto di gioco che tra il pubblico, la sanzione base fosse stata ingiustificatamente aumentata sino a due mesi.

L'associazione reclamante, pertanto, concludeva chiedendo la riduzione della sanzione a quattro settimane di squalifica.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 25/10/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 4 novembre 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nelle more il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, trasmetteva una memoria in cui deduceva la non fondatezza del reclamo e chiedeva la conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Alla camera di consiglio del 4 novembre 2024 compariva da remoto il Presidente del sodalizio reclamante, Sig. Daniele Cantarelli, il quale illustrava il reclamo e insisteva nell'accoglimento.

All'esito della discussione, in ragione del contenuto del reclamo e di quanto riportato nel referto, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo il direttore di gara, Sig. Vittorio Scaffardi, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da alcune frasi offensive che L.B. avrebbe pronunciato nei confronti del pubblico, dei giocatori e di coloro che erano nel recinto di gioco in occasione della gara oggetto di reclamo.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Il direttore di gara, Sig. Vittorio Scaffardi, sui fatti oggetto di reclamo nel referto ha scritto quanto segue: *“Condotta antisportiva. Il giocatore si rivolge a persone esterne al campo in modo irrispettosa e aggressivo. Riportando le parole: “Io ti uccido, io ti ammazzo, sei un coglione” in maniera ripetuta e senza voler terminare l’azione antisportiva”*.

La Corte, considerato quanto riportato nel referto, ha ritenuto di sentire, ai sensi dell’art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il Sig. Scaffardi, il quale ha fornito i chiarimenti su quanto avvenuto.

Il Sig. Scaffardi, in particolare, ha precisato che *“L’azione era ferma e la palla era fuori dal campo. Quindi c’era una rimessa laterale e in quel momento io ero arrivato sul punto ho visto questa scena: quel ragazzo che in modo sostenuto, in modo arrabbiato, si era rivolto verso una persona esterna che in quel momento non proferiva parola e, quindi, non rispondeva a quelle parole; quindi, c’erano state conversazioni appena prima che arrivassi sul punto. Quindi, qualcosa è successo prima, qualcosa che io non ho sentito, e il ragazzo ha pronunciato queste*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

parole. Io sono arrivato fischiando. [...]. Il ragazzo ha continuato per dieci secondi con queste parole dette per un paio di volte, quindi è arrivata, a mio giudizio, l'espulsione per questo motivo"; inoltre, ha precisato che nell'immediatezza dell'accaduto "il ragazzo e la madre che era lì di fianco mi hanno detto: "guardi, qualcuno da fuori gli ha detto figlio di puttana". Io, veramente, questo non lo avevo sentito, ho visto solo la scena e, ovviamente, la reazione che ha avuto il ragazzo e ho giudicato non giustificabile da rimanere in campo".

Il Collegio osserva che all'esito dell'istruttoria è stato confermato che il linguaggio offensivo di L.B., che non era negato dallo stesso sodalizio reclamante, non era stato rivolto indiscriminatamente nei confronti degli spettatori, dei giocatori e di tutte le altre persone ammesse al recinto di gioco, ma aveva avuto ad oggetto esclusivamente un solo spettatore, il quale, a sua volta, non aveva peraltro tenuto un comportamento consono e rispettoso; inoltre, la condotta oggetto di sanzione era stata ripetuta in un arco di tempo estremamente contenuto e circoscritto.

La Corte, pertanto, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, considerato che la fattispecie oggetto di reclamo è punita dall'art. 27, comma 1, lett. h), con la pena base di tre settimane squalifica, ritiene di riformare la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato valutando congrua per il caso di specie la squalifica quattro settimane.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. h), del Regolamento di Giustizia;



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna impugnato, assunto nella riunione in data 16/10/2024, Comunicato GSR/UNDER 16/04, pubblicato in data 17/10/2024, sanziona il Sig. L.B., giocatore e tesserato della Highlanders Formigine Rugby ASD, con la squalifica di quattro settimane (dal 14/10/2024 al 10/11/2024 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 4 - 8 novembre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro